



COMUNE DI VALDAONE

Provincia di Trento

Servizio Patrimonio

Determinazione del Funzionario Responsabile

Nr. 176 di data 11/06/2020

OGGETTO: ACQUISTO DI MASCHERINE IN TESSUTO LAVABILI, RIUTILIZZABILI E SOTTOPOSTE A TRATTAMENTO IDROREPELLENTE PER LA DISTRIBUZIONE ALLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI VALDAONE IN MERITO AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19. CIG. Z812D481C4.

Determinazione n. 176 di data 11.06.2020

Oggetto: ACQUISTO DI MASCHERINE IN TESSUTO LAVABILI, RIUTILIZZABILI E SOTTOPOSTE A TRATTAMENTO IDROREPELLENTE PER LA DISTRIBUZIONE ALLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI VALDAONE IN MERITO AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19. CIG. Z812D481C4.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Evidenziato che in relazione all'emergenza sanitaria COVID – 19 bisogna l'Amministrazione Comunale di Valdaone ha ritenuto di provvedere all'acquisto di 1.200 mascherine in tessuto lavabili, riutilizzabili e sottoposte a trattamento idrorepellente per la distribuzione alla popolazione del Comune di Valdaone in merito ad emergenza sanitaria covid-19.

Viste le indicazioni all'uopo fornite dal Sindaco Pellizzari Ketty con lettera prot. n.3989 del 11.06.2020 in merito all'incarico di cui trattasi, nella quale il Sindaco ha espresso la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'acquisto di mascherine riutilizzabili da distribuire alla popolazione, quindi di un numero congruo che si stima a 1.200 mascherine. Tutto ciò quantunque vi sia la possibilità che l'obbligo tuttora vigente di indossare la mascherina all'uscita della propria abitazione possa essere attenuato dalle prossime disposizioni, ma che l'utilizzo di questi dispositivi in luoghi chiusi e per l'accesso a vari servizi, evidenzia l'utilità del possesso di una mascherina che possa essere utilizzata per un periodo medio lungo, se conservata correttamente.

Il Sindaco chiedeva quindi al sottoscritto responsabile del Servizio Patrimonio di avviare le procedure idonee di acquisto.

Visto quanto previsto dai D.P.C.M. e dalle varie ordinanze della Provincia Autonoma di Trento in merito all'utilizzo delle mascherine al fine del contrasto e del contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Considerato quindi utile e necessario fornire alla popolazione del Comune di Valdaone delle mascherine lavabili e riutilizzabili, per favorire l'utilizzo delle stesse, attuando un valido aiuto al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Vista la L.P. 23/90 art. 36 ter c.6 ove si indica la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A..

Visto quanto citato dall'art. 7 comma 3 della L.P. 9 marzo 2016 n.2, non si procede alla suddivisione della fornitura in lotti in quanto il frazionamento, porterebbe ad un risultato antieconomico per l'amministrazione, essendo la spesa derivante dalla fornitura di moderato importo e quindi una suddivisione duplicherebbe le spese di trasporto relative.

Visto il preventivo prot. n.2953 del 28.04.2020 della ditta Centro vendite Galvagni Snc con sede in Via Antonio Balista n.5 a Rovereto (TN), che espone un prezzo per le n.1200 mascherine che si intendono acquistare di €3.936,00.= + IVA 22% (€865,92.=) per complessivi €4.801,92.= IVA inclusa.

Visto il preventivo prot. n.3019 del 30.04.2020 della ditta Famiglia Cooperativa Valle del Chiese Soc. Coop. con sede in Via Conciliazione n.22 a Storo (TN), che espone un prezzo di €4.308,00.= IVA inclusa per la fornitura di n.1.200 mascherine in tessuto lavabili, riutilizzabili e sottoposte a trattamento idrorepellente.

Visto il preventivo prot. n.3202 del 08.05.2020 della ditta Publigráfica FDS con sede in Strada Statale del Caffaro a Ponte Caffaro (BS), che espone un prezzo di €.3,20.=/cad. + IVA 22% e quindi viste le n.1200 mascherine che si intendono acquistare per €.3.840,00.= + IVA 22% (€.844,80.=) per complessivi €.4.684,80.= IVA inclusa.

Valutata la qualità delle mascherine offerte e considerato che il prezzo offerto dalla ditta citata al punto precedente sia congruo, anche a seguito di indagine di mercato fatta per lo stesso tipo di forniture, e che confrontato con altri preventivi richiesti è risultato il più favorevole.

Visto il possesso da parte dell'operatore economici selezionato dei requisiti richiesti, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze richieste dal Comune di Valdaone e della convenienza del prezzo offerto e verificata la regolarità contributiva della ditta sopra citata;

Ricordato che il rapporto intercorrente tra enti committenti e ditte destinatarie dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza dei mezzi e tecniche professionali.

Richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23 ed in particolare l'articolo 21, 4° comma, che consente il ricorso a trattativa diretta per la scelta del contraente per importi di contratto fino a €.47.000,00 al netto di oneri fiscali, giustificata, tra l'altro, sia dalla convenienza economica dell'offerta presentata, sia dall'affidabilità, serietà e capacità della ditta individuata;

Dato atto che in considerazione dell'esiguità e delle tipologie delle forniture sopra citate si ritiene opportuno procedere all'affidamento delle stesse a trattativa privata e quindi procedere agli acquisti suddetti dalla ditta Famiglia Cooperativa Valle del Chiese Soc. Coop. con sede in Via Conciliazione n.22 a Storo (TN), in considerazione della congruità e convenienza dei prezzi applicati.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, e ss.mm..

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dd. 20.02.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022.

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 1448 dd. 24.02.2020 e visto il decreto sindacale prot. n. 1449 di data 24.02.2020 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

#### DETERMINA

1. di acquistare, per quanto meglio specificato in premessa, dalla ditta Famiglia Cooperativa Valle del Chiese Soc. Coop. con sede in Via Conciliazione n.22 a Storo (TN) n.1.200 mascherine in tessuto lavabili, riutilizzabili e sottoposte a trattamento idrorepellente per la distribuzione alla popolazione del Comune di Valdaone in merito ad emergenza sanitaria covid-19, per un importo di €.4.308,00.= IVA compresa, come da preventivo prot. n. 3019 del 30.04.2020.
2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi €.4.308,00.= alla Missione 01 Programma 01 Titolo 01 Macroaggregato 03 - capitolo 60 Conto Piano finanziario U.1.03.01.02.003 - del bilancio di previsione 2020-2022 per l'esercizio finanziario 2020;
3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).”

4. di dare atto che l’incarico in parola verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, alle condizioni di seguito riportate:
  - la ditta si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti, laddove compatibile;
5. di dichiarare che la spesa è esigibile entro l’anno 2020.
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - c) in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell’art. 120 dell’Allegato 1) al citato D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Pellizzari Mirko

Firmato Digitalmente

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Elena Armani

FIRMATO DIGITALMENTE